



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la domanda della Sig.ra MAGGIO Marzia Maria Luisa, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato *Fähigkeitszeugnis ALS Damencoiffeuse EFZ* (Attestato di Capacità Parrucchiere per signora) rilasciato dalla Confederazione svizzera il 12 aprile 1989, al termine di un percorso di formazione duale della durata di tre anni, per l’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATO che Il Sefri, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, autorità competente svizzera, conferma il conseguimento del titolo e dichiara che l’interessata ha conseguito il titolo di formazione su nominato denominato: “*Fähigkeitszeugnis ALS Damencoiffeuse EFZ* (Parrucchiere per signora AFC, attestato federale di capacità) conseguito il 12 aprile 1989 dopo una formazione **triennale** riconosciuto a livello statale che autorizza in Svizzera ad esercitare la professione di parrucchiere per signora;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

CONSIDERATO che la citata Autorità dichiara che la formazione corrisponde al livello di qualifica di cui all'articolo 11 lettera b) della direttiva 36/2005/ce, ed è classificata nel livello 4 del quadro nazionale delle qualifiche (QNQ formazione professionale) per i titoli della formazione professionale (EQF: livello 4);

CONSIDERATO che il Sefri, informa che in Svizzera la professione non è regolamentata ma la formazione è regolamentata conformemente alla direttiva 36/2005/ce art. 3 lett. e);

CONSIDERATO che l'interessata non dimostra esperienza professionale in società del settore valutabile;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 26 febbraio 2020, con il parere conforme delle Associazione di categoria CNA Benessere e Confartigianato, sulla base delle citate premesse, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II - Regime generale - artt. 18-21, il titolo di qualifica professionale prodotto dall'interessata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i., subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine e la formazione richiesta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto del titolo di formazione della richiedente (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007).

Nello specifico la formazione professionale posseduta e documentata dalla richiedente non include anche insegnamenti riferiti alla clientela maschile. In Italia la figura dell'acconciatore comprende una preparazione professionale riferita sia alla clientela maschile che femminile e le due professionalità non possono essere scisse. La signora Maggio ha avuto una preparazione professionale regolamentata soltanto per la clientela femminile ed è autorizzata in Svizzera ad esercitare la professione di parrucchiere di donne; l'esperienza lavorativa non è valutabile. Pertanto si ritiene che il titolo possa essere riconosciuto subordinatamente a misure compensative per la parte di professionalità mancante. In applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale comprendente una prova teorico/pratica e orale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 65776, del 02 marzo 2020, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era accoglibile subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra MAGGIO Marzia Maria Luisa, cittadina italiana, nata a Zofingen, in Svizzera, in data 15 luglio 1970, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 23 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv.Loredana Gulino)

ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova teorico-pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte della candidata di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico della interessata (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICA:

TAGLIO CLASSICO MASCHILE: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

RASATURA DELLA BARBA: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

TAGLIO MODA MASCHILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

COLLOQUIO: il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

COLLOQUIO:

Il colloquio orale verte sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione VENETO presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione VENETO. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questa indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

